



*Agenzia Autonoma per la Gestione
dell'Alto
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Agenzia Segretari - PU
gascp_aa
N. 003
del 22-06-2010

PARERE N. 003 2010
riscontro nota protocollata in ricezione
al :

OGGETTO: richiesta parere su e p.c.
dichiarazioni liberatorie ex art. 8,
comma 3, legge n. 386 del 1990 e
competenza del segretario comunale.

Agenzia Segretari
gascp_aa
N. 003
del 22-06-2010

Alla **dr.ssa**

c/o

fax n. 080.5728919

Al Responsabile della sezione
regionale Puglia di Ages
fax n. 080.5728919



*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Alto
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Con nota in data 18/1 , codesto destinatario ha formulato un quesito in ordine alla questione in oggetto indicata.

In particolare, si chiede se, non essendo il Comune di sede notarile, il segretario comunale possa continuare ad effettuare, a titolo gratuito, le dichiarazioni liberatorie ex art. 8, comma 3, della legge n. 386/1990 e s.m.i. , nonostante parere contrario di Ages.

A parere di questa Agenzia Autonoma, le circostanze riportate in ordine all'assenza di sede notarile presso il Comune in indirizzo e allo svolgimento dell'attività a titolo gratuito, non consentono di superare le argomentazioni, suffragate da sentenze della Cassazione Penale del 1992 e del 1995, alla base del precedente parere negativo di Ages n. 74/2009, che afferma la competenza esclusiva del notaio alla formalità dell'autentica di firma nella fattispecie delle dichiarazioni liberatorie previste all'art. 8, comma 3, legge n. 386/1990, come sostituito dall'art. 33, decr. leg. n. 507/1999.

Nel dettaglio, essendo la quietanza liberatoria ex art. 8 un atto a forma vincolata che esprime la precisa volontà di liberare il debitore dall'obbligazione contratta nei confronti del creditore e non una istanza né una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per essa vige, senza alcun dubbio, il limite di competenza assegnato dall'art. 21 del D.P.R. 445/2000.



*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Alta
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Quest'ultima norma, in particolare, equipara il segretario comunale e altri pubblici ufficiali al notaio solo nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle generiche istanze o delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione; la quietanza liberatoria è un tipico atto negoziale tra privati che si ritiene sottratto al regime di autenticazione disciplinato dal richiamato testo unico sulla documentazione amministrativa.

In conclusione, si ribadisce che l'unico pubblico ufficiale abilitato alle autentiche di cui all'art. 8, comma 3, legge n. 386/1990 e s.m.i. è il notaio, mancando una specifica norma di legge che estenda l'ambito di competenza ad altri pubblici ufficiali.

Distinti saluti.

Il Vice Direttore Generale
dr. Carmelo Carlino